

Trasporto di persone: esenzione Iva solo in assenza di servizi aggiuntivi

Per la Cassazione (ordinanza n. 25770 del 24 settembre 2026) l'esenzione dell'art. 10, comma 1, n. 14, Dpr 633/1972 non spetta quando il trasporto rientra in un'offerta con prestazioni turistico-ricreative: si applica l'aliquota ordinaria del 22%.

Quando l'esenzione si applica

- ✓ Trasporto urbano di persone con veicoli da piazza o altri mezzi abilitati al trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare
- ✓ Operazione che ha per oggetto esclusivamente il servizio di trasporto
- ✓ Eventuali servizi soltanto accessori al trasporto (art. 36-bis D.L. 50/2022)

Quando non si applica

- × Prenotazione di visite nei luoghi di interesse
- × Accompagnamento da parte di guide turistiche
- × Noleggio di imbarcazioni con conducente per partecipare a eventi (carnevale, redentore, capodanno)
- × Corrispettivo unitario per trasporto e attività ricreative

Il caso e i precedenti

Cass. ord. n. 25770/2026

24 SETTEMBRE 2026

Legittimo l'avviso che ha recuperato l'Iva al 22%: la società non faceva mero trasporto a Venezia e in laguna, ma un'attività complessa con servizi turistico-ricreativi. Ricorso respinto.

Ctr Veneto n. 53/2022

14 GENNAIO 2022

Accolto l'appello dell'Ufficio (la Ctp di Venezia aveva dato ragione alla società): ai tour operator si offrivano, a fronte di un corrispettivo unitario, trasporto, visite, guide, noleggio ed eventi.

Cass. n. 419/2020

ORIENTAMENTO

L'esenzione opera in modo restrittivo e non è applicabile se, oltre al mero trasporto di persone, sono fornite prestazioni ulteriori.

Cosa ha pesato nella decisione

- ✓ Interpretazione restrittiva dell'esenzione
- ✓ Ogni prestazione valutata in modo indipendente (Cgue, causa C-42/2014)
- ✓ Interpretazione autentica dell'art. 36-bis D.L. 50/2022
- ✓ Scopo principale: organizzare escursioni ed eventi per gruppi di turisti

La società sosteneva che l'esenzione tutelasse la mobilità in generale, anche per motivi turistici: tesi respinta.

Offri trasporti turistici o servizi di navigazione?
Verifichiamo come qualificare l'operazione ai fini
Iva.

www.avvocatodelletasse.it
giampaolo.campoli@lexside.it
Tel: +39 06 87807264
Roma · Bologna